



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 12 del 19/01/2016

OGGETTO: Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2020, insistenti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 34 duodecies del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Atto ricognitivo.

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Premesso che per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni amministrative riguardanti la gestione dei beni demaniali e del mare territoriale;

Premesso che l'art. 46 della legge regionale n. 33 del 04.11.2002 e ss.mm. “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo” ha definito le funzioni amministrative dei Comuni in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreative;

Premesso che nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento insistono numerose concessioni demaniali marittime per l'esercizio di attività di tipo turistico – ricreative in scadenza al 31 dicembre 2015, come da elenco allegato;

Visto l'art. 1 comma 18 del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25, come modificato dall'art. 34 duodecies comma 1 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n. 221 e successivo art. 1 co. 547 L. 24.12.2012 n. 228, che stabilisce: “... nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico – ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'art. 8 co. 6 della Legge 5 giugno 2003 n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.”;

Atteso che il TAR Lombardia con l'Ordinanza n. 2401 del 26.09.2014 ed il Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 3936 del 14.08.2015, hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale attinente alla compatibilità della normativa di cui all'art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 30.12.2009 e ss.mm. con i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 49,56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate, direzione Regionale del Veneto del 03.04.2015 - Interpello 907 – 40/2015 – art. 11 Legge 27.07.2000 n. 212, con la quale è illustrata la soluzione interpretativa in merito alla

modalità di pagamento dell'imposta per la registrazione dei contratti di concessione succitati;

Dato atto che la succitata proroga delle concessioni demaniali non è espressione di valutazione né di specifica determinazione da parte del Comune, in quanto trattasi di mera ottemperanza alla normativa sopra citata;

Considerato che si rende necessario procedere alla proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime indicate nell'allegato elenco, fatte salve eventuali successive decisioni che saranno assunte dalla Corte di Giustizia U.E., dal legislatore nazionale e da qualsivoglia altra Autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali sopra riportate (relative ad una reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni in esame), ai sensi della sopra citata Direttiva 123/2006/CE e del TFUE (ex TCE), in relazione al rispetto di principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, e quindi fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione da parte di questa Amministrazione Comunale dei provvedimenti in oggetto, per intervenute disposizioni legislative adottate dalle suddette Autorità;

Visto l'allegato elenco, relativo alle concessioni demaniali marittime rilasciate ad uso turistico – ricreativo attualmente in essere;

Preso atto che tutte le concessioni di che trattasi risultavano essere in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 194 del 30.12.2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 26.02.2010 e che le stesse sono state oggetto di modifiche e/o integrazioni con variazioni, comunque in scadenza al 31.12.2015;

Vista la Circolare Ministeriale n. 57 del 15.01.2013 ed il successivo chiarimento/integrazione n. 11081 del 05.11.2014;

Visto il parere del Consiglio di Stato terza sezione n. 496/1995 dove si ammette che i provvedimenti di concessione possano essere adottati con decorrenza anteriore alla data del loro rilascio;

Visto il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CEE “Direttiva Bolkenstein”;

Richiamata la Sentenza TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, Sentenza n. 2401 del 26.09.2014 – Proroga concessioni demaniali, nonché l'Ordinanza n. 3936 del 14.08.2015 del Consiglio di Stato;

Richiamato il R.D. 30.03.1942 n. 327 e ss.mm.ii. – Codice della Navigazione;

Richiamato il D.P.R. 15.02.1952 n. 328 e ss.mm.ii. – Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito in legge con modificazioni il 04.12.1993 n. 494 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

Vista la vigente Ordinanza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle;

Vista la vigente Ordinanza Dirigenziale di “Disciplina delle attività Balneari”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 57 dd. 5/8/2014, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l'esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione.”;

Visti:

- l'art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

ACCERTATA la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che tutte le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico – ricreativa, ed equiparate, riportate nell’elenco allegato per farne parte integrante e sostanziale, attualmente in essere ed in scadenza entro il 31.12.2015, per effetto della L. 25/2010 di conversione con modificazioni del D.L. 194/2009, debbono intendersi prorogate ex lege fino al 31.12.2020 in virtù di quanto disposto dalla L. n. 221 del 17.12.2012, di conversione del D.L. 179/2012, fatte salve eventuali successive decisioni che saranno assunte dalla Corte di Giustizia U.E., dal legislatore nazionale e da qualsivoglia altra autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali sopra riportate (relative ad una reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni in esame), ai sensi della sopra citata Direttiva 123/2006/CE e del TFUE (ex TCE), in relazione al rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, e quindi fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione da parte di questa Amministrazione Comunale dei provvedimenti in oggetto, per intervenute disposizioni legislative adottate dalle suddette autorità;
- 2) Di prendere atto che il Comune si riserva di annullare, revocare, dichiarare la decadenza o comunque disapplicare la proroga delle concessioni demaniali marittime in esame, stante l’esistente ed attuale scarto normativo, dal punto di vista sostanziale e dei contenuti, tra la normativa europea, giusta Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein) e la legge nazionale, di cui all’art. 34 duodecies, comma 1 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n. 221, con particolare riferimento all’esito dei mutamenti delle normative medesime e/o anche in ordine all’esito della remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea da parte del TAR Lombardia – sez. IV, avvenuta con sentenza n. 2401 del 26.09.2014, o comunque di altre iniziative di qualsivoglia altro giudice di ogni ordine e grado, che dovesse rafforzare tale linea interpretativa consolidata;
- 3) Per tutto quanto sopra esposto, di procedere, senza ulteriori valutazioni, al rilascio di provvedimenti di proroga fino al 31 dicembre 2020, dei titoli concessori in scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 co. 18 del D.L. 194/2009, convertito con modificazioni dalla L.25/2010, ulteriormente modificato con il D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 del 17.12.2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244) (GU n. 294 del 18-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 208)”, art.34 – duodecies – Proroga di termine, fatte salve eventuali successive decisioni che saranno assunte dalla Corte di Giustizia U.E., dal legislatore nazionale e da qualsivoglia altra autorità competente in materia, circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali sopra riportate (relative ad una reiterata proroga del termine di scadenza delle concessioni in esame), ai sensi della sopra citata Direttiva 123/2006/CE e del TFUE (ex TCE), in relazione al rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, e quindi fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza o comunque disapplicazione da parte di questa Amministrazione Comunale dei provvedimenti in oggetto, per intervenute disposizioni legislative adottate dalle suddette autorità;
- 4) Di approvare l’allegato elenco delle concessioni demaniali marittime attualmente in essere, parte integrante del presente atto, da prorogare ex lege fino al 31.12.2020, in virtù di quanto disposto dalla L. 221 del 17.12.2012, di conversione con modifiche del D.L. 179 del 18.10.2012;
- 5) Di dare atto che i suddetti provvedimenti di proroga saranno rilasciati senza ulteriori valutazioni, fatto salvo il potere di annullamento, revoca, decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione, nonché per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative adottate dalle Autorità competenti, come meglio specificato nel punto 2) del presente dispositivo.

- 6) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente dirigente;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
Arch. Alberto Gherardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 26/01/2016 al 10/02/2016.

li 26/01/2016

L' ADDETTO DI SEGRETERIA

Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Ines Zeffirina Solda'

CODICE FISCALE: IT:SLDNZF52A46L551F

DATA FIRMA: 26/01/2016 16:18:18

IMPRONTA: 66653462313463313338343931356533656132646633653134353938636363643265613364373566